

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 24/03/2026

Cron. n. : 453/2026

Rep. n. 19/2026 del 24/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 24/03/2026

L.G. 9/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore
dott. Jacopo Negro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 79 / 2025, e precisamente nel **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 79-1/ / 2025** instaurato su ricorso di:

COBERT S.R.L.,

con l'avv. Fabio Todarello;

RICORRENTE

per l'apertura della liquidazione giudiziale di

HARA ABITARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02017170222,

con l'avv. Daniele Portinaro;

DEBITORE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE



Sent. n. 18/2026 pubbl. il 24/03/2026

Cron. n. : 453/2026

Rep. n. 19/2026 del 24/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 24/03/2026

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

La resistente società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali (in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).

La verifica ha esito negativo, occorrendosi annotare che, nel bilancio 2024, della società debitrice, alla voce patrimonio netto si apposta una cifra negativa per oltre 2,6 milioni di euro, a segnalare una grave situazione di *deficit* patrimoniale che, inevitabilmente, determina l'impossibilità di dare integrale soddisfazione ai creditori.

Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti, bastandosi annotare che, nell'ultimo bilancio disponibile, ossia il 2024, si registrano debiti per oltre 4,8 milioni di euro.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i., essendo sufficiente guardare all'esposizione per debiti tributari e contributivi per oltre 437 mila euro (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:



dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di HARA ABITARE S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, e conseguentemente:

- a) **nomina** giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) **nomina** curatore Tiziano Romito;
- c) **ordina** al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) **stabilisce** che il giorno **2 luglio 2026**, alle ore **9.30**, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
- e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore; tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..

Trento, 19/03/2026

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina

